



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO



N. 26

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE E COATTIVA DEI CREDITI COMUNALI EX R.D. 639/1910 E TITOLO II DEL D.P.R. 602/1973 CREDITI OGGETTO DI "DISCARICO" DA PRECEDENTE SOGGETTO CONCESSIONARIO. DEFINIZIONE COSTI A CARICO DEL DEBITORE.

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di maggio, alle ore 20.00, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta Municipale.

Sono presenti:

DHO Enzo
PRATO Veronica
NICOLINO Pietro Lorenzo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

E così in numero legale per deliberare.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa CHIABRA Maria Gabriella.

Il Signor Enzo Dho nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 14/11/2016 ad oggetto: "Fornitura software lettura e gestione istanze sospese GEC Cuneo con il Comune di Nucetto. Conferimento incarico di servizio alla Ditta Advanced System";

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/03/2017 ad oggetto: "Servizio recupero crediti stragiudiziali a supporto riscossione coattiva. Determinazioni";

Visto che con la suddetta Deliberazione si conferiva incarico alla Ditta AtreA Sistemi e Servizi con sede legale in Torino e sede operativa in Beinasco (TO) per il servizio di recupero crediti e supporto alla riscossione con il sistema informatico ARCOS.Net,

Visto la nota pervenuta in data 27/04/2017 dalla suddetta Ditta AtreA

Ritenuto quindi necessario definire i costi da porre a carico dei debitori morosi per l'espletamento da parte del Comune dell'attività per la suddetta riscossione stragiudiziale e coattiva.

Visti:

- gli ulteriori costi aggiunti che il Comune dovrà sostenere per procedere alla riscossione stragiudiziale e coattiva diretta delle proprie entrate, come oggetto di "discarico" dal precedente soggetto concessionario, non potendosi più avvalere del concessionario di riscossione pubblico a partire dal 31/12/2015, secondo quanto disposto dalle prescrizioni normative suindicate, oltre che quelle di cui alla legge n. 64 del 6/6/2013 e 147 del 27.12.2013, ma potendo continuare ad utilizzare i medesimi strumenti di riscossione, laddove compatibili con la normativa ad oggi vigente, di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, al fine di garantire maggior efficienza ed efficacia dell'attività di riscossione;
- il D. Lgs. 13/04/1999 n. 112 ed in particolare l'art. 17, come modificato dall'Art.32 del D.L.185/2008 dal d.lgs. 159/2015 che, sebbene con riferimento esclusivo alla procedura a mezzo "ruolo", ai commi 1 - 6 e 7 ter prevede, quale principio di ordine generale, che gli oneri di riscossione e di esecuzione siano posti a carico del debitore; le spese per aggio, procedure esecutive e diritti di notifica siano posti a carico del debitore;
- che in materia di riscossione coattiva diretta dei crediti dell'Ente a mezzo ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910, anche a mezzo degli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, non vi sono espresse disposizioni di legge che regolamentino i costi da addebitarsi a carico dei soggetti debitori;
- le Tabelle allegati A e B al Decreto Ministero Finanze del 21/11/2000, di definizione delle tariffe relative alle procedure esecutive spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione che, per equipollenza, si ritiene possano trovare applicazione anche per le ipotesi di riscossione coattiva diretta attivate dai Comuni che si avvalgono dei medesimi strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/197, già in uso dei concessionari del servizio di riscossione;

- L'art. 52 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 446/1997 che nel disporre il divieto di ulteriori oneri a carico dei soggetti debitori, nell'ipotesi di affidamento del servizio di riscossione a soggetti terzi, si rimette di fatto agli oneri del servizio di riscossione sopportati dall'Ente che procede in riscossione diretta, quale parametro di costo a cui raffrontarsi;
- che nell'ambito della riscossione "stragiudiziale" dei crediti la misura percentuale del rimborso dei costi di recupero, a carico dei soggetti debitori, è stata oggetto di preventiva comunicazione alle Autorità di competenza al momento del rilascio della prescritta licenza ex art. 113 T.U.L.P.S. alla società incaricata;
- le stesse disposizioni si applicano ai Comuni.

Ritenuto pertanto,

- **di considerare** la necessità di copertura degli ulteriori costi che il Comune dovrà affrontare in relazione alla procedura di riscossione stragiudiziale e coattiva dei crediti, oggetto di "disarcico" dal precedente soggetto concessionario, ex R.D. 639/1910 e D.P.R. 602/1973;
- **di stabilire** che, per le procedure stragiudiziali e coattive, i relativi costi verranno posti a carico del debitore moroso, mediante:
 - l'applicazione del costo per il servizio di riscossione stragiudiziale sugli importi incassati, come da tabella sottostante;

1. TABELLA COSTO RECUPERO STRAGIUDIZIALE

Oltre € 10.000,00	12%
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	13%
Da € 1000,01 a € 5.000,00	14%
Da € 500,01 a € 1.000,00	15%
Fino a € 500,00	16%

- l'applicazione del costo per il servizio di riscossione coattiva sugli importi incassati, come da tabella sottostante;

2. TABELLA COSTO RISCOSSIONE COATTIVA

per importi incassati entro 30gg dalla notifica dell'Ingiunzione Fiscale	2%
per importi incassati oltre 30gg dalla notifica dell'Ingiunzione Fiscale	4%

- l'applicazione dei costi ripetibili relativi alle spese postali e di notifica,
- l'applicazione dei costi ripetibili delle ricerche ed indagini su banche dati, previa autorizzazione da parte del Comune;
- l'applicazione dei costi ripetibili relativi all'emissione dei piani rateali;
- l'applicazione dei costi ripetibili relativi all'emissione dell'Ingiunzione Fiscale;
- l'applicazione dei costi ripetibili relativi all'emissione dei solleciti e comunicazioni/avvisi urgenti;
- l'applicazione dei costi di intervento domiciliare presso il debitore

- l'applicazione di eventuali attività previste dall' Allegato "B" del Decreto Min.Finanze 21/11/2000 - G.U. n.30 del 6/2/2001.
- **di utilizzare** gli importi definiti all'art. 2 del decreto del 12 settembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 254, del 30 ottobre 2012 che definisce che l'ammontare delle spese, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria come riportato nella tabella sotto riportata:

3. TABELLA SPESE RIPETIBILI POSTALI E DI NOTIFICA

Lettera inviata con posta prioritaria (tariffe in vigore- valori per buste con peso max. 20 gr.)	€ 0,95
Piano rateali inviati con posta prioritaria (tariffe in vigore- valori per buste con peso superiore a 20 gr.)	€ 2,55
Notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (Tariffe in vigore Raccomandata A/R - busta / cartolina di ritorno - bianca)	€ 5,18
Notifiche effettuate ai sensi degli artt. 60 D.P.R. n. 600/73 e 14 L. n. 890/82 nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative	€ 8,75

- **di stabilire** che i costi ripetibili relativi alle ricerche ed indagini presso le banche dati verranno posti a carico del debitore moroso secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata (IVA esclusa):

4. TABELLA SPESE RIPETIBILI RICERCHE ED INDAGINI

	Costo da addebitare al debitore
<i>VISURE IMMOBILIARI</i>	
• Relazioni immobiliari ipotecarie a zero note (esito sia positivo sia negativo)	€ 100,00
• Ogni formalità	€ 28,00
• Preventivi non autorizzati: Impianto a zero note	€ 90,00
<i>RICERCHE IN CAMERA DI COMMERCIO</i>	
• Ricerca Azienda nel Registro Imprese	€ 1,30
• Visura Ordinaria / Storica	€ 17,00
<i>INDAGINI PER PROCEDURE PRESSO TERZI</i> (saranno addebitate solo in caso di esito positivo della ricerca)	€ 200,00
<i>RICERCHE PER EREDI</i>	€ 60,00

- **di stabilire** che i costi ripetibili relativi ai piani rateali, Ingiunzioni fiscali, solleciti e intervento domiciliare verranno posti a carico del debitore moroso secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata (IVA esclusa):

5. INGIUNZIONI FISCALI

Emissione dell'Ingiunzione Fiscale	€ 10,00
------------------------------------	---------

6. SOLLECITI, COMUNICAZIONI E AVVISI URGENTI

Emissione del sollecito stragiudiziale	€ 1,50
Emissione del sollecito su Ingiunzione Fiscale	€ 1,50
Emissione della comunicazione/avviso urgente	€ 1,50
Emissione intimazione / messa in mora / avviso di accertamento	€ 3,00

7. PIANI RATEALI

Emissione e gestione dei piani rateali con stampa dei bollettini	€ 20,00
--	---------

8. INTERVENTO DOMICILIARE

Intervento domiciliare del recuperatore presso il domicilio del debitore	€ 9,00
--	--------

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con votazione unanime, favorevole e palese,

DELIBERA

1. Di dare atto che, per le procedure esecutive, i relativi costi verranno posti a carico del debitore moroso, mediante applicazione:
 - del costo per il servizio di riscossione stragiudiziale sugli importi incassati come da tabella 1
 - del costo per il servizio di riscossione coattiva sugli importi incassati come da tabella 2
 - del costo per l'emissione dell'Ingiunzione Fiscale
 - dei costi ripetibili relativi alle spese postali e di notifica,
 - dei costi ripetibili delle ricerche ed indagini su banche dati, previa autorizzazione da parte del Comune;
 - dei costi ripetibili relativi all'emissione dei piani rateali;
 - dei costi ripetibili relativi all'emissione dell'Ingiunzione Fiscale;
 - dei costi ripetibili relativi all'emissione dei solleciti, comunicazioni e avvisi urgenti;
 - dei costi di intervento domiciliare presso il debitore
 - di eventuali attività previste dall' Allegato "B" del Decreto Min.Finanze 21/11/2000 - G.U. n.30 del 6/2/2001.

2. Di utilizzare gli importi definiti all'art. 2 del decreto del 12 settembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 254, del 30 ottobre 2012 che definisce che l'ammontare delle spese, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria come riportato nella precedente tabella 1, con indicazione che eventuali variazioni tariffarie imposte da Poste Italiane e/o adeguamenti normativi durante l'attività coattiva, saranno automaticamente utilizzate in sostituzione di quanto sopra indicato
3. Di stabilire che i costi relativi alle visure ipotecarie, catastali, camerali e ricerche in genere verranno posti a carico del debitore moroso secondo gli importi indicati nella tabella 4 sopra riportata;
4. Di stabilire che i costi relativi all'emissione dell'Ingiunzione Fiscale verranno posti a carico del debitore moroso secondo gli importi indicati nella tabella 5 sopra riportata;
5. Di stabilire che i costi relativi all'emissione dei solleciti, comunicazioni e avvisi urgenti verranno posti a carico del debitore moroso secondo gli importi indicati nella tabella 6 sopra riportata;
6. Di stabilire che i costi relativi ai piani rateali accordati verranno posti a carico del debitore moroso secondo gli importi indicati nella tabella 7 sopra riportata;
7. Di stabilire che i costi relativi all'intervento domiciliare del recuperatore presso il domicilio del debitore verranno posti a carico del debitore moroso secondo gli importi indicati nella tabella 8 sopra riportata;

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

della Giunta Comunale n. 26 del 2/05/2017.

OGGETTO: Riscossione stragiudiziale e coattiva dei crediti comunali ex R.D. 639/1910 e Titolo II del D.P.R. 602/1973 Crediti oggetto di “discarico” da precedente soggetto concessionario. Definizione costi a carico del debitore

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012:

“1. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione.

2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della Deliberazione.”

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

- FAVOREVOLE**
- SFAVOREVOLE** così come indicato nel corpo della Deliberazione,

Li, 2.05.2017


Il Responsabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di entrata, e nel dettaglio:

- in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione		Anno di imputazione	
Anno	Importo totale	Anno	Importo annuo

- di imputare la somma complessiva come sotto indicato del bilancio di previsione 2016/2018, rispettivamente come segue:

Bilancio	Missione	Titolo	Programma	Macro aggregato	Codice P.C.F.	Cap.	Importo

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:


- FAVOREVOLE**
- SFAVOREVOLE** in quanto _____

Li,

Il Responsabile

Data della seduta
2.05.2017

Determinazione
APPROVATO


Verbalizzante
SEGRETARIO COMUNALE



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Enzo Dho

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo

NUCETTO, li 27 GIU 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiabra Maria Gabriella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 27 GIU 2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

NUCETTO, li 27 GIU 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari

Soggetta invio alla Prefettura

Inviato al CO.RE.CO. - Sezione di Cuneo il

Prot.n° _____

Ricevuto dal CO.RE.CO. - Sezione di Cuneo il

Prot.n° _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

IL SEGRETARIO